**CONVENZIONE PER L’IDEAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE, L’ALLESTIMENTO, IL DISALLESTIMENTO, LA LOGISTICA E IL TRASPORTO, LA VENDITA DI SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE E DI SPAZI ESPOSITIVI DEL “VILLAGGIO ITALIA” NELL’AMBITO DEL TOUR MONDIALE DELLA NAVE AMERIGO VESPUCCI 2023-2025**

tra

**Difesa Servizi S.p.A.**

[d’ora in poi anche “Concedente”]

e

[•]

e

La Società [●] con sede legale in [●], Via [●] , numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], in persona del Dott. [●], nato a [●], C.F. [●] e domiciliato ai fini del presente contratto in Via [●], nella qualità di [●]del predetto operatore economico, giusta procura speciale [●]. La Società [*indicare se società di progetto è costituita dai seguenti operatori economici, già facenti parte dell’RTI costituito mediante atto per notar* [●] *in*[●] *registrato a* [●] *al n.* [●] *ai fini della partecipazione alla procedura di gara, tra:*

[●]

*-* [●]

*-* [●]

*;*

la citata Società [●] di seguito, per brevità, denominata “Concessionaria” [*se del caso è stata costituita, dai membri del predetto RTI secondo le percentuali di partecipazione dallo stesso dichiarate in sede di gara*. [d’ora in poi anche “Concessionario”]

**PREMESSO CHE**

1. Difesa Servizi S.p.A. è stata incaricata di allestire una cerimonia celebrativa per la partenza della Campagna Navale denominata “*Giro del mondo di Nave Vespucci 2023 – 2025*” (d’ora in poi anche “Campagna”) in occasione della partenza del veliero Amerigo Vespucci (d’ora in poi “Veliero”) programmata per il 01.07.2023 dal porto della città di Genova;
2. la predetta Campagna, oltre ad avere, quale primo obiettivo, quello dell’addestramento e formazione dei militari impegnati, ha assunto un risvolto istituzionale e diplomatico, nonché identitario, un viaggio iconico nel mondo di uno dei simboli dell’Italia e della sua identità;
3. la Società Ninetynine ha collaborato fornendo i propri servizi all’ideazione ed organizzazione del citato evento di Genova, oltre alla realizzazione di materiale informativo e promozionale per la rappresentazione dell’iniziativa e delle potenzialità connesse presso tutti i soggetti coinvolti;
4. in data [●], Ninetynine ha avanzato formale istanza di una proposta organizzativa degli eventi nei porti mondiali toccati dal Veliero per l’ideazione, la realizzazione, la gestione, l’allestimento, il disallestimento, la logistica e il trasporto, la vendita di servizi di sponsorizzazione e di spazi espositivi del “Villaggio Italia”, nell’ambito del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci 2023-2025”;
5. è in corso di stipula/è stato stipulato in data [●] un Protocollo inter istituzionale tra il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, il Ministro per lo Sport e i Giovani il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo (d’ora in poi “Amministrazioni”), con cui le parti, tenuto conto dell’eccezionale valenza della Campagna in argomento, si impegnano/si sono impegnate, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze istituzionali e nell’ambito delle azioni e procedure dettate dalle rispettive norme istitutive, a disciplinare le modalità generali di collaborazione e coordinamento dirette ad assicurare la sinergica compartecipazione all’ottimale realizzazione delle attività di promozione del Sistema Paese attraverso la gestione del “Villaggio Italia” che si accompagna al “*Giro del mondo di Nave Vespucci 2023–2025*” quale importante strumento di comunicazione, promozione e sostegno del “Made in Italy” e con riferimento agli aspetti tecnici, logistici, finanziari e d’immagine;
6. Difesa Servizi S.p.a. è strettamente impegnata a promuovere l’immagine delle Forze Armate quale mission istituzionale sia sulla base di specifiche richieste da parte delle stesse, sia sulla base di autonome iniziative;
7. Difesa Servizi S.p.A. ha provveduto a far realizzare ed è titolare dei segni distintivi della Campagna con finalità identitaria e di riconoscibilità nel mondo (d’ora in poi “Segni Distintivi”);
8. Difesa Servizi S.p.A., in quanto Centrale di Committenza qualificata per legge e in virtù del citato Protocollo è stata chiamata a gestire, in via centralizzata, le attività di promozione, affidamento, procurement e quant’altro necessario per la migliore riuscita della Campagna non solo per conto del Ministero della Difesa, ma anche per conto di altri Ministeri interessati;
9. la società Ninetynine ha presentato, in forma di [●], una proposta per l’affidamento di un contratto di concessione di servizi, mediante la formula del partenariato pubblico-privato di cui agli artt. 174, 176 e 193 del D.Lgs. n. 36 del 2023, avente ad oggetto l’ideazione, la realizzazione, la gestione, l’allestimento, il disallestimento, la logistica e il trasporto, la vendita di servizi di sponsorizzazione e di spazi espositivi del “Villaggio Italia”, nell’ambito del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci 2023-2025, in alcuni porti toccati dal Veliero durante la Campagna (d’ora in poi “Proposta”). Considerate le finalità istituzionali e diplomatiche della Campagna, la Proposta prevede un contributo pubblico a fondo perduto, nonché un investimento privato da recuperare con il ricavato della raccolta degli sponsor e di altri inserzionisti cui verrà data visibilità nell’ambito del “Villaggio Italia” e/o sul Veliero o nelle immediatezze di esso;
10. la Proposta avente ad oggetto l’affidamento di una concessione relativa, in particolare, alla prestazione da parte del Concessionario in favore di Difesa Servizi S.p.A. di un servizio integrato “all inclusive” è stata sottoposta da Difesa Servizi S.p.A. ad una valutazione di interesse pubblico, oltre che di fattibilità tecnica;
11. la Proposta era corredata dai documenti richiesti dall’art. 193, comma 1 del Codice e segnatamente:
12. un progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al servizio, comprensivo della specificazione delle caratteristiche della gestione, nella forma di un capitolato gestionale;
13. bozza di convenzione, con annessa matrice dei rischi;
14. piano economico-finanziario, asseverato, con evidenza del quadro economico dell’operazione di business, il perimetro esigenziale, le modalità di finanziamento e le spese sostenute per la predisposizione della Proposta;
15. dichiarazioni relative al fatturato posseduto;
16. la Proposta è stata elaborata:

* con il proposito di offrire una gestione unica dei servizi connessi al “Villaggio Italia”, oltre che procedere alla sua ideazione e realizzazione;
* con il proposito di affrontare e gestire le criticità normative, di lingua, organizzative connesse agli spostamenti di un “Villaggio Italia” itinerante nel mondo che dovrà essere trasportato, allestito, disallestito e gestito;
* in partenariato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 174 e 193 del Codice ovvero con la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del “Villaggio Italia” in parte ricadenti sul partner pubblico nella misura del …% del citato fabbisogno a titolo di Contributo Pubblico a Fondo Perduto, tenendo sempre in considerazione il rischio operativo assunto dalla Società proponente con la Proposta;

1. Difesa Servizi S.p.a. valutava la Proposta [eventuale: e formulava al Proponente alcune osservazioni e, segnatamente, [●]; essendosi il Proponente uniformato alle osservazioni ricevute nel termine indicato, la Proposta veniva ulteriormente valutata], verificando anche la congruità dei costi previsti nel piano economico e finanziario del Proponente per la realizzazione del “Villaggio Italia”, ivi compreso il corrispettivo previsto a carico della Società di Scopo e in favore della Proponente per lo svolgimento dei Servizi di propria competenza;
2. ad esito di queste valutazioni, Difesa Servizi S.p.a. si esprimeva favorevolmente circa la fattibilità della Proposta, in quanto rispondente all’interesse pubblico alla realizzazione della Campagna ed alla necessità di avvalersi, per la realizzazione del “Villaggio Italia”, di soggetti imprenditoriali in possesso delle specifiche esperienze e capacità e del know-how che l’iniziativa presuppone;
3. Difesa Servizi S.p.A., con provvedimento [●], del [●], dichiarava la Proposta fattibile, ponendola in approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come promotore (d’ora in poi “Promotore”) con diritto di prelazione;
4. Difesa Servizi S.p.A. indiceva, con determina a contrarre n. [●] del [●], la gara europea, procedura aperta, per l’affidamento di un contratto di concessione di servizi, mediante la formula del partenariato pubblico-privato di cui agli artt. 174, 176 e 193 del D.Lgs. n. 36 del 2023, avente ad oggetto l’ideazione, la realizzazione, la gestione, l’allestimento, il disallestimento, la logistica e il trasporto, la vendita di servizi di sponsorizzazione e di spazi espositivi del “Villaggio Italia”, nell’ambito del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci 2023-2025, CIG: [●] CUP: [●], con bando, pubblicato secondo le disposizioni del D.lgs. n. 36 del 2023 che hanno acquisito efficacia il 01.01.2024;
5. la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento n. [●] del [●] con verbali n. [●] del [●], n. [●] del [●] e n. [●] del [●], individuava l’offerta presentata da [●] come quella economicamente più vantaggiosa. La graduatoria di gara veniva approvata con Determina n. [●] del [●] della Centrale di Committenza e comunicata agli operatori economici in gara con comunicazione rispettivamente n. [●] di protocollo del [●];
6. il Promotore Ninetynine, non risultato aggiudicatario della gara, esercitava, nel termine previsto dall’art. 193, comma 8 del Codice, con comunicazione del giorno [●], il diritto di prelazione di cui all’art. 193, comma 8, del Codice, impegnandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’operatore economico individuato come aggiudicatario della procedura di gara, ed, avendovi adempiuto, veniva dichiarato aggiudicatario con Determina di aggiudicazione della Centrale di Committenza n. [●] del [●],comunicata agli operatori economici in gara con comunicazione rispettivamente n. [●] e [●] di protocollo del [●]. [*oppure Il Promotore, risultato miglior offerente e primo collocato in graduatoria, veniva dichiarato aggiudicatario con Determina di aggiudicazione della Centrale di Committenza n.* [●] *del* [●] *comunicata agli operatori economici in gara con comunicazione rispettivamente n.* [●] *e* [●] *di protocollo del* [●] *];*
7. l’originario Promotore, ai sensi dell'art. 194 del Codice, il giorno [●], ha costituito la Società di scopo denominata [•], e partecipata come segue:
8. [●]
9. [●]

Per conseguenza, la società di scopo [●], è subentrata ex lege nell’aggiudicazione e, a tal proposito, la citata NewCo stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionaria a titolo originario;

1. La determina n. [●] del [●] della Centrale di Committenza di aggiudicazione, è stata elaborata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dall’art. 17, comma 7 del Codice, essendosi chiuse con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all’art. 94 e seguenti del Codice, oltre che le verifiche dei requisiti speciali di cui al paragrafo [●] del Disciplinare di gara. Di ciò è stata data partecipazione a [●] in gara mediante comunicazioni n. [●] e n. [●] di protocollo del [●];
2. il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 117 del Codice Appalti, la garanzia definitiva, mediante [●];
3. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” (d’ora in poi “Codice Antimafia”), compiute le adeguate verifiche, il Concedente dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione della presente Convenzione, giusta l’informativa antimafia liberatoria provvisoria numero di prot. [●] e n. di prot. [●] rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dall’art. 53, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con L. n. 29 del 31.07.2021 / (ovvero se del caso) trascorsi i 30 giorni dall’ultima delle richieste in data [●] mediante BDNA;
4. a tal proposito si specifica e il Concessionario accetta che, ove successivamente alla citata informativa liberatoria provvisoria (ovvero successivamente nel caso la liberatoria non sia intervenuta entro i 30 giorni), dovesse intervenire un provvedimento interdittivo ai sensi della disciplina antimafia in capo alla Concessionaria ovvero di un suo socio come sopra individuati, l’Amministrazione contraente procederà al recesso dal presente vincolo contrattuale;
5. le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita convenzione (d’ora in poi “Convenzione”), la concessione di servizi avente i contenuti specificati in premessa e nel seguito.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

Allegato A - “Offerta Tecnica del Fornitore”;

Allegato B - “Schema di Contratto”;

Allegato C - “PEF”, con relativa asseverazione;

Allegato D - “Matrice dei Rischi”;

Allegato E – “Progetto Piano dei Fabbisogni”;

Allegato F – DUVRI Contrattuale.

**Articolo 2 - DEFINIZIONI** *(da integrare e uniformare con le definizioni del disciplinare di gara)*

1. Salvo che sia diversamente disposto nella Convenzione, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato e si intendono declinati sia al singolare, sia al plurale:

1. **Stazione Appaltante o Centrale di Committenza o Concedente**: Difesa Servizi S.p.A.;
2. **Concessionaria**: soggetto aggiudicatario della procedura di partenariato pubblico privato per l’ideazione, la realizzazione, la gestione, l’allestimento, il disallestimento, la logistica e il trasporto, la vendita di servizi di sponsorizzazione e di spazi espositivi del “Villaggio Italia”, nell’ambito del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci 2023-2025;
3. **Campagna**: Campagna di navigazione di nave Amerigo Vespucci denominata tour mondiale 2023-2025;
4. **Autorizzazioni**: indica i pareri, le autorizzazioni e tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione dei Servizi;
5. **Bando**: indica il bando che il Concedente ha pubblicato, ai sensi del Codice, per l’affidamento della Concessione in partenariato pubblico-privato;
6. **Proposta tecnica/Capitolato Servizi**: indica il documento, inclusivo dei relativi allegati, posto a base di Gara, come eventualmente modificato in sede di Offerta, che indica i termini e condizioni della prestazione delle attività;
7. **Cod. Civ**.: indica il Codice Civile;
8. **Codice**: indica il D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni o integrazioni, rubricato “Codice dei contratti pubblici”;
9. **Codice Antimafia**: indica il D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni o integrazioni, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
10. **Concessione**: indica l’insieme dei reciproci diritti e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra Concedente e Concessionario, come regolati dalla Convenzione;
11. **Convenzione**: indica il presente contratto, che sarà concluso in modalità elettronica secondo le norme applicabili, al fine di disciplinare le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
12. **Contributo pubblico**: indica le somme che saranno erogate dal Concedente al Concessionario, nei limiti della Proposta e/o dell’offerta, al fine di conseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione “Villaggio Italia”;
13. **Finanziamento IVA**: indica le somme finanziate senza interessi dal Concedente alla Società di Scopo per consentire il pagamento dell’IVA dovuta sulle forniture per la realizzazione del “Villaggio Italia”;
14. **Sponsor**: Operatori economici privati o Enti Pubblici che intendano promuovere la propria immagine, brand, prodotto nell’ambito del “Villaggio Italia”, sul Veliero e nelle immediatezze di esso, mediante la corresponsione di importi finanziari ad hoc concordati a favore del Concessionario e che il Concessionario si farà carico di individuare nell’ambito del proprio portafoglio clienti ovvero veicolati da terzi;
15. **“Villaggio Italia” o Infrastruttura:** indica una struttura fisica, contenitore degli sponsor e dei visitatori che dovrà essere ideata, allestita e disallestita, trasportata e gestita dal Concessionario nei porti toccati dalla Campagna che sono stati indicati in sede di Proposta e/o richiesti da Difesa Servizi S.p.A. e che in numero presunto vengono indicati nel numero di 8 destinazioni, oltre eventuali 1 / 2 destinazioni aggiuntive che potranno essere indicati in sede di esecuzione sulla base delle esigenze che la Campagna dovesse manifestare nel corso della sua realizzazione;
16. **Direttore dell’Esecuzione o DEC**: indica il direttore dell’esecuzione preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della Documentazione di gara, della Proposta tecnica e Capitolato Servizi e delle norme applicabili;
17. **Direttore del Servizio**: indica il soggetto, nominato dal Concessionario, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione, incaricato di coordinare la prestazione del Servizio e di tenere i rapporti con il DEC designato dal Concedente;
18. **D.Lgs. 81/08**: indica il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
19. **Documentazione di Gara**: indica, complessivamente, i documenti e gli allegati posti a base di Gara da Difesa Servizi S.p.A.;
20. **DURC**: indica il documento unico di regolarità contributiva;
21. **DUVRI Contrattuale**: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, concordato all’avvio dell’esecuzione contrattuale tra Concedente e Concessionario;
22. **Equilibrio Economico-Finanziario**: indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dei costi di gestione della Concessione, identificato in relazione agli Indicatori di Equilibrio. I concetti di «equilibrio economico e finanziario», «convenienza economica» e «sostenibilità finanziaria» sono da intendersi definiti dal Codice;
23. **Fatto del Concedente**: indica ogni evento imputabile al Concedente e/o all’Amministrazione utente.

Nello specifico, esso può manifestarsi in occasione di:

i. inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione e/o della Concessione;

ii. fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione e/o della Concessione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o obbligazioni ai sensi di legge o della Convenzione o della Concessione;

1. **Finanziatori**: indica gli eventuali istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno un Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Scopo;
2. **Forza Maggiore**: indica ogni evento, o circostanza, imprevista o imprevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente e ad essi non imputabile, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione, o, comunque, la mancata prestazione dei servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quali cause di forza maggiore:
3. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;

ii. sabotaggio, attacchi informatici non prevenibili, vandalismo;

iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

iv. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

v. epidemie, contagi e pandemie;

vi. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;

vii. impossibilità di accedere a materie prime, apparati o componenti che dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività;

viii. mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni da parte delle autorità competenti locali per cause non imputabili al Concedente né al Concessionario;

ix. provvedimento dell’autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica italiana, europea o mondiale che determini l’impossibilità, anche solo temporanea, di esercitare la Concessione o porzioni essenziali delle attività o dei presupposti indispensabili di dette attività.

1. **Gara**: indica la procedura di gara di cui al Bando;
2. **GDPR**: indica il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
3. **Giorni**: Salvo ove diversamente indicato nella Convenzione, il riferimento ai giorni si intende effettuato a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l’ultimo anche ove l’ultimo cada in un giorno non lavorativo se si tratta di adempimenti realizzativi e non burocratici, in caso di adempimenti amministrativi o burocratici si intenderà il primo giorno lavorativo successivo;
4. **Indicatori di Equilibrio**: identifica l’indicatore della sostenibilità finanziaria, ossia Debt Service Cover Ratio (“DSCR”), e gli indicatori di redditività, ossia il Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (“TIR dell’Azionista”) e/o del Progetto (“TIR di Progetto”), rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, come definiti ed evidenziati nel PEF;
5. **Attività Full Risk**: indica lo svolgimento di tutte le attività e la manutenzione delle apparecchiature gestite e comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva, incluse le parti di ricambio, laddove non specificamente escluse, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri accessori;
6. **Matrice dei rischi**: indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l’allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, sub Allegato D *(anche sulla base di quanto emerso a seguito di gara);*
7. **Offerta**: indica l’offerta presentata in sede di Gara dall’aggiudicatario, sub Allegato A;
8. **Parti**: indica Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi;
9. **PEC**: indica la posta elettronica certificata;
10. **PEF o Piano Economico Finanziario**: indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato ai sensi di legge, allegato sub C comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche alla Convenzione o rinegoziazioni del PEF medesimo;
11. **PEF Revisionato**: indica il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario, nonché delle eventuali varianti e/o modifiche richieste dal Concedente che comportino un aumento degli investimenti o dei costi del Concessionario;
12. **Penale**: indica le penali, di cui all’art. 21 della Convenzione;
13. **Periodo di Osservazione**: ha il significato di cui all’art. 10;
14. **Progetto del Piano dei Fabbisogni**: indica il documento predisposto dal Concessionario e intitolato “Progetto dei Fabbisogni”, nel quale sono raccolte e dettagliate le esigenze e i fabbisogni, nonché il budget stimato delle componenti della Concessione;
15. **Ideazione del “Villaggio Italia”**: indica l’attività di elaborazione dell’Infrastruttura così denominata di cui alla presente Convenzione, successivamente oggetto di posa in opera e realizzazione, oltre che lo svolgimento di tutte le attività connesse, compreso l’allestimento, il disallestimento e il trasporto;
16. **Proponente e/o Promotore**: ha il significato di cui alle premesse 4 e 16.;
17. **Proposta**: ha il significato di cui alla premessa 4.;
18. **Revisione**: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell’Equilibrio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione,
19. **RUP**: indica il responsabile unico del progetto, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento e della corretta esecuzione della Convenzione e/o del Contratto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 113 e seguenti del Codice;
20. **Servizi:** si intendono i servizi oggetto della presente Convenzione, di cui all’art. 5, ovvero i servizi di ideazione, realizzazione, gestione, allestimento, disallestimento, logistica e trasporto, vendita di servizi di sponsorizzazione e di spazi espositivi del “Villaggio Italia”, al fine di renderlo funzionale alle finalità ed agli usi indicati nei diversi porti di riferimento, oltre che la raccolta di sponsorizzazioni e vendita di servizi a terzi; sono da considerarsi ricompresi nei predetti servizi anche tutti i servizi e le attività strumentali e necessari ai primi, nonché i servizi di manutenzione preventiva e correttiva della struttura. Sono da considerarsi ricompresi nel servizio di gestione del “Villaggio Italia”, i seguenti servizi: accoglienza e sicurezza, intrattenimento, ristorazione, pulizia, autorizzazioni, utenze, comunicazione ed informazione, gestione commerciale, controlli, trattamento dei dati personali;
21. **Segni distintivi**: indica i segni distintivi della Campagna con finalità identitaria e di riconoscibilità nel mondo;
22. **Società di Scopo**: indica la società costituita dal soggetto aggiudicatario, singolo o in raggruppamento temporaneo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 194 del Codice, nonché dal disciplinare e da tutti gli atti di gara. La società subentra nell’aggiudicazione della procedura al soggetto aggiudicatario, acquisendo, a titolo originario, la posizione di Concessionaria;
23. **Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento**: ha il significato di cui all’art. 10;
24. **Variazione dell’Equilibrio o Variazione**: indica la variazione dei presupposti, e/o delle condizioni di base dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, che sia conseguenza di uno degli eventi indicati al successivo art. 11 e che dia luogo a una modifica degli Indicatori di Equilibrio;
25. **Verifica di Conformità**: indica la verifica svolta dal Concedente al termine – rispettivamente – della Concessione e/o delle attività di cui al singolo porto, ai sensi del Codice, finalizzata all’emissione del relativo certificato, che attesta che l’oggetto della Concessione in relazione alle attività del singolo porto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali;
26. **Verifica di Conformità dell’Infrastruttura**: indica la verifica svolta dal Concedente ai fini e secondo i tempi le modalità di cui all’art 6.

**Articolo 3 - NORME APPLICABILI**

1. La presente Concessione è regolata dalla legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice.

2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati, prevalgono le disposizioni della Convenzione come eventualmente integrata con successivi atti aggiuntivi in termini di obblighi e impegni, ai documenti di gara nonché da tutti gli impegni e obblighi emergenti dall’offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario.

**Articolo 4 - CONDIZIONI GENERALI**

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 188 e 191 del Codice, a pena di nullità la Convenzione non può essere ceduta o altrimenti trasferita a terzi.

2. In particolare:

a. il Concessionario ed i suoi soci sono dotati di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b. il Concessionario ed i suoi soci si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c. il Concessionario ed i suoi soci che hanno concorso alla determinazione dei requisiti in sede di gara indetta con il Bando sono in possesso dei requisiti dichiarati in sede di Gara, nonché di tutti i titoli, le qualifiche e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa.

**Articolo 5 – OGGETTO E CONTENUTO ECONOMICO**

1. La Convenzione definisce la disciplina generale relativa alla prestazione da parte del Concessionario, in regime concessorio ed in maniera continuativa e sistematica, dei Servizi dedicati e strumentali alla migliore riuscita dell’ideazione, realizzazione, gestione, allestimento, disallestimento, logistica e trasporto, vendita di servizi di sponsorizzazione e di spazi espositivi del “Villaggio Italia”, nell’ambito del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci 2023-2025, al fine di renderlo funzionale alle finalità ed agli usi indicati nei diversi porti di riferimento, oltre che la raccolta di sponsorizzazioni e vendita di servizi a terzi. Il predetto “Villaggio Italia” dovrà essere realizzato in 8 porti (salvo aumento di 1 o 2 ulteriori a seconda delle esigenze nell’ambito della Campagna) come indicati nell’Allegato tecnico (allegato A) e di seguito riportati, con messa a disposizione di un’infrastruttura appositamente progettata e realizzata, che sarà allestita nei porti di passaggio della Campagna:

* Los Angeles (USA);
* Tokyo (Giappone);
* Darwin (Australia);
* Singapore (Singapore);
* Mumbai (India);
* Abu Dhabi (EAU);
* Doha (Qatar);
* Jeddah (Arabia Saudita).

A tal proposito entro 7 giorni dalla stipula del contratto (*o il concessionario ha presentato entro 7 giorni dalla consegna dell’esecuzione sotto riserva se del caso*) un progetto personalizzato del “*Villaggio* *Italia*” anche attraverso un *rendering* grafico approvato dalla Concedente.

Qualora il perdurare delle ostilità in medio-oriente rendesse insostenibile il trasporto via mare, saranno valutate fra le parti alternative logistiche e di allestimento per le ultime tre destinazioni (Abu Dhabi, Doha e Jeddah). In questo caso, gli importi previsti per tali destinazioni saranno stornati per sostenere gli extra costi della soluzione alternativa scelta in accordo fra le parti.

La predetta struttura dovrà avere caratteristiche adeguate ad ospitare il citato “Villaggio Italia” ovvero:

* [●];
* [●];

La gestione del “Villaggio Italia” richiederà lo svolgimento dei seguenti Servizi: accoglienza e sicurezza, intrattenimento, ristorazione, pulizia, autorizzazioni, utenze, comunicazione ed informazione, gestione commerciale, controlli, trattamento dei dati personali.

In caso di problematiche di produzione o logistiche sopravvenute (ad esempio, dovute ai tempi di assegnazione della gara), il proponente ha la facoltà di presentare un progetto di allestimento alternativo a quello presentato in gara che garantisca le stesse dimensioni, funzioni e caratteristiche.

1. Oltre a tutti i Servizi saranno ricomprese ed integrate nelle attività da rendere anche quelle di manutenzione e risoluzione di qualsivoglia criticità dell’Infrastruttura e, in genere, del “Villaggio Italia”.
2. A maggiore chiarimento, resta inteso che la presente Convenzione disciplina i termini e condizioni, impegni, obbligazioni e garanzie che sono assunte dal Concessionario e dal Concedente tra loro. Conseguentemente, il venire meno della Convenzione per qualsiasi causa determina l’inefficacia dell’insieme degli accordi e impegni.
3. Le specifiche condizioni di concessione del servizio sono quelle indicate negli allegati tecnici al presente contratto, nel Progetto del Piano dei Fabbisogni, nell’Offerta e nel PEF.
4. Con la stipula della Convenzione, il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Concedente, oltre che all’adempimento di tutte le obbligazioni che derivano dalla Concessione, a porre in essere, nei termini di cui alla presente Convenzione, le prestazioni di ideazione dell’Infrastruttura denominata “Villaggio Italia”, realizzazione e gestione della relativa Infrastruttura in conformità con gli allegati tecnici, nonché allestimento, disallestimento, logistica e trasporto, vendita di servizi di sponsorizzazione e di spazi espositivi del “Villaggio Italia”, nell’ambito del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci 2023-2025.
5. Il Concessionario, in osservanza delle norme applicabili, assume il rischio proprio della concessione nei termini della Matrice dei Rischi allegata e remunera gli investimenti sulla base del PEF di Concessione.
6. Alla presente Convenzione viene attribuito il valore economico di € [●], IVA compresa, pari al valore della Concessione.
7. L’importo complessivo degli investimenti e dei costi stimati nel PEF, è pari ad Euro [●], IVA compresa.

Tenuto conto delle finalità istituzionali e diplomatiche della Campagna e del “Villaggio Italia”, un importo pari ad Euro [●], corrispondente al [●]% degli investimenti e costi stimati IVA inclusa sarà a carico del Concedente a titolo di Contributo Pubblico a Fondo Perduto quanto ad Euro [●], e di Finanziamento IVA, quanto ad Euro [●], necessari a conseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione “Villaggio Italia".

Tutti gli investimenti e costi stimati per la realizzazione del “Villaggio Italia” saranno direttamente sostenuti dal Concessionario, a condizione che il Concedente corrisponda il Contributo Pubblico a Fondo Perduto e il Finanziamento IVA secondo le modalità e nei termini indicati nel comma seguente e nel successivo art. 22.

1. Il Contributo Pubblico a Fondo Perduto di Euro [●] e il Finanziamento IVA di Euro [●] saranno corrisposti come segue:

- anticipazione di un importo pari ad Euro [●], corrispondente al 30%, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione;

- Euro [●], corrispondente al 15% dell’importo complessivo, entro il 31 dicembre 2023;

- Euro [●], corrispondente al 35% dell’importo complessivo, entro il 31 maggio 2024;

- Euro [●], corrispondente al 10% dell’importo complessivo, entro il 31 luglio 2024;

- Euro [●], corrispondente al 10% dell’importo complessivo, entro il 30 settembre 2024.

E’ escluso l’adeguamento dei prezzi, salvo aumenti superiori al 3,5% degli importi documentati e che alteri l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In tal caso si procederà all’adeguamento del Contributo Pubblico a Fondo Perduto nei limiti strettamente necessari a neutralizzare l’impatto dell’aumento prezzi per la parte eccedente il 5% di aumento.

1. L’importo di Euro [●] corrispondente al [●] % degli investimenti e costi stimati nel PEF IVA inclusa, sarà direttamente a carico del Concessionario e non coperto dal Contributo Pubblico
2. I ricavi stimati nel PEF dal Concessionario sono quelli derivanti dai Servizi e dalle sponsorizzazioni oggetto di concessione, al netto dei costi di gestione dello sponsor, ed inerenti la gestione del Villaggio Italia.
3. I ricavi stimati nel PEF derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei Servizi a terzi sono destinati in primo luogo a coprire i costi del “Villaggio Italia” a carico del Concessionario non coperti dal Contributo Pubblico a Fondo Perduto.
4. Ove il ricavato derivante dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei Servizi a terzi superi il valore dei costi a carico del Concessionario, la parte eccedente verrà così ripartita: 90% dell’importo eccedente a favore del Concedente e 10% in favore del Concessionario. L’importo eventualmente introitato dal Concedente andrà a rimborso del Contributo Pubblico a Fondo Perduto erogato (*testo esemplificativo da integrare all’esito della gara sul punto*).
5. Ove il ricavato derivante dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei servizi risulti inferiore al [●]% quale parte del fabbisogno stimato in capo al Concessionario, il rischio verrà mitigato secondo quanto previsto nella matrice dei rischi allegato sub D, al fine di non alterare l’equilibrio economico finanziario dell’operazione.
6. *Il Concessionario si impegna alla cessione dell’IVA a credito alla Concedente*

**Articolo 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata massima della Concessione è di 36 mesi complessivi, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione. La Concessione è prorogata fino al termine della Campagna, ove questa dovesse protrarsi oltre i 36 mesi previsti dalla presente Convenzione.
2. In particolare, è previsto:

* un periodo non superiore a [●], decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione, che dovrà essere destinato alla ideazione e progettazione del “Villaggio Italia”;
* un periodo non superiore ad ulteriori [●], decorrenti dall’approvazione del Concedente per la predisposizione ed allestimento del “Villaggio Italia”;
* i periodi di ideazione, progettazione e realizzazione sono compresi nella durata complessiva della Convenzione.

1. Fermo restando quanto previsto al presente articolo, ai sensi dell’art. 178 del Codice non è ammessa la proroga della Concessione.
2. In caso di scadenza della Concessione, sussiste l’obbligo, per il Concessionario, di garantire la fornitura dei Servizi, agli stessi prezzi, patti e condizioni della presente Convenzione, su richiesta del Concedente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali operazioni di gara volte all’affidamento dei Servizi ad un nuovo concessionario. La prosecuzione della prestazione dei servizi da parte del Concessionario è ammessa nei limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti né dal Concessionario, né dal Concedente, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente.
3. Il Concessionario sarà tenuto a prestare i Servizi nel periodo di estensione di cui al precedente comma anche ove sia venuto meno o venga meno nel medesimo periodo l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, fermo il diritto del Concessionario a vedere ripristinato l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione anche nell’eventuale periodo di estensione ovvero, laddove essa sia terminata per qualunque ragione prevista dalla legge o dalla presente Convenzione, a ricevere il relativo indennizzo.
4. Qualora, invece, il Concessionario non sia in grado di garantire, durante il periodo di eventuale estensione di cui ai commi precedenti, la fornitura del Servizio con l’Infrastruttura esistente e vi sia, quindi, la necessità di nuovi investimenti da parte del Concessionario, quest’ultimo e il Concedente negozieranno in buona fede le modalità tecniche per consentire il ristoro della quota di tali investimenti non ammortizzata nel periodo di proroga, sulla base dei parametri del PEF.
5. L’estensione della durata dell’efficacia della Concessione può essere convenuta dalla Parti solo in funzione della Revisione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, o in caso di sospensioni, ai sensi di quanto previsto all’art. 18 della Convenzione, oppure per consentire al Concedente di procedere a quanto necessario per affidare la Concessione ad altro contraente, secondo le procedure dovute secondo le norme applicabili.

**Articolo 7 - SOCIETÀ DI SCOPO**

1. In esito all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 194 del Codice l’aggiudicatario ha costituito una Società di Scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale minimo previsto dal bando per la forma societaria prescelta. La società di scopo è partecipata dai soggetti che hanno partecipato alla gara in forma singola o associata.

La Società di Scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’ente concedente.

2. La partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto che ha partecipato alla gara indetta con il Bando in forma di raggruppamento temporaneo è distribuita nei termini seguenti:

* [●];
* [●];

3. Ai sensi dell’art. 194 del Codice, i Servizi oggetto della Convenzione saranno prestati dalla Società di Scopo e si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati, anche a pagamento, direttamente ai propri soci in quanto siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili. A tal fine, la Società di Scopo Concessionaria garantisce che i soci cui sono affidati direttamente e a pagamento i Servizi, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Scopo, li eseguano nel rispetto delle prescrizioni di Legge e del contenuto dell’Offerta.

4. I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società di Scopo Concessionaria e a garantire, nei limiti di legge, il buon adempimento degli obblighi della Società di Scopo Concessionaria.

Fermo restando quanto previsto al periodo che precede, le partecipazioni dagli stessi detenute nella Società di Scopo Concessionaria potranno essere liberamente cedute tra gli stessi soci.

I soci che siano investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono cedere la loro partecipazione nella Società di Scopo Concessionaria in qualsiasi momento ad altri investitori istituzionali ovvero agli altri soci.

L’ingresso di nuovi soci nel capitale della Società di Scopo Concessionaria che non siano investitori istituzionali, in aggiunta a quelli che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, è subordinato, a pena di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi dell’articolo 29 della Convenzione, al consenso del Concedente.

E’ comunque consentita la sostituzione dei soci della Società di Scopo che, nel corso dell’esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione, con soggetti che siano in possesso dei predetti requisiti.

Di tutte le variazioni nel capitale sociale della Società di Scopo Concessionaria, quest’ultima si impegna ad informare tempestivamente il Concedente che, ove richiesto, si obbliga a rilasciare il relativo consenso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Concessionaria restando inteso che, a termini dell’art. 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241, decorso detto termine senza che sia pervenuto il diniego del consenso del Concedente, la modifica della compagine societaria si intende accettata e diviene pertanto efficace.

5. Il Concessionario assume altresì l’obbligo di comunicare al Concedente, senza indugio, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita o la riduzione dei requisiti per la qualificazione al di sotto della misura dimostrata in sede di gara indetta sulla base del Bando ed a porvi rimedio entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

**SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, RISCHIO E REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE**

**Articolo 8 - PRESUPPOSTI DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

1. La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel medesimo PEF, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei Rischi, allegate alla Convenzione sub Allegato C e D.

2. Ai sensi dell’art. 176 e seguenti del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono dalla propria capacità imprenditoriale e dal proprio know how in grado di garantire, nell’ambito del rischio di impresa, i servizi di cui alla presente Convenzione e di reperire sul mercato sponsor, inserzionisti ed altri clienti nella vendita di servizi a terzi, il tutto per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, la copertura dei costi a carico del Concessionario, nonché per realizzare il proprio margine di guadagno economico e rispettare l’equilibrio economico finanziario secondo lo schema economico innanzi descritto.

**Articolo 9 - RISCHI ASSUNTI DALLE PARTI** *(il presente paragrafo verrà modificato in relazione alla matrice dei rischi risultante dalla gara e armonizzato con la matrice dei rischi definitiva)*

1. Considerata la complessità dei Servizi e il loro svolgimento in aree extraterritoriali in un contesto economico incerto e fluido, il Concedente e il Concessionario assumono su di sé i seguenti rischi, costituiti, in specifico, da:

a. rischio di domanda, in relazione:

(i) al numero di soggetti pubblici o privati, cui verrà data la visibilità nell’ambito del Villaggio Italia, sul veliero nel porto di riferimento ovvero nelle immediatezze di esso, che intendano sponsorizzare la Campagna o intendano acquistare i servizi espositivi e comunicativi nell’ambito del Villaggio Italia;

(ii) alla quantità e tipologia di Servizi da offrire in relazione a tutte le criticità connesse alla fornitura di un servizio complesso che avrà quale scenario di esecuzione non quello nazionale, ma mondiale;

b. rischio normativo, connesso al fatto che il servizio da rendere verrà eseguito in diverse località mondiali, caratterizzate da disposizioni normative, prassi amministrative, provvedimenti autorizzativi sempre diverse;

c. rischio di gestione, legato ad una errata valutazione, da parte del Concessionario, del costo stimato, che non è integralmente standardizzabile *ex ante* mediante la raccolta di preventivi, indagini di mercato ecc.;

d. rischi realizzativi, legati all’approvvigionamento delle componenti, dei materiali della soluzione di emergenze in scenari internazionali, oltre a reperimento di maestranze funzionali alla fornitura del Servizio;

e. rischio di finanziamento della Concessione, ovverosia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti;

f. rischio di progettazione, predisposizione e allestimento, in relazione alle variabili tecnologiche e operative dell’Infrastruttura;

il rischio relativo all’aumento dei prezzi ricomprende altresì quello dovuto alle fluttuazioni dei prezzi relativi alla fluttuazione dei cambi di valuta.

il tutto alle condizioni e nei termini specificati nella Matrice dei Rischi, allegata alla Convenzione sub Allegato D.

**Articolo 10 - RIPARTIZIONE DEI BENEFICI**

1. I ricavi stimati nel PEF derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei Servizi a terzi sono destinati in primo luogo a coprire i costi del “Villaggio Italia” a carico del Concessionario non coperti dal Contributo Pubblico a Fondo Perduto.

2. A partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, qualora per effetto di un’adesione all’iniziativa da parte degli sponsor superiore a quella prevista ai sensi del PEF, i ricavi effettivamente percepiti dal Concessionario dovessero determinare un incremento del TIR di Progetto in misura superiore del [●] ([●] per cento) rispetto al livello previsto nel PEF quale indicatore dell’Equilibrio Economico Finanziario (d’ora in poi la “Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento del TIR di Progetto”), la parte eccedente, al netto dei costi di gestione dello sponsor, verrà così ripartita: 90% dei ricavi eccedenti a favore del Concedente e 10% dei ricavi eccedenti in favore del Concessionario. L’importo eventualmente introitato dal Concedente andrà a rimborso ovvero a riduzione del Contributo Pubblico a Fondo Perduto erogato

A tale fine, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione e sino al termine della Concessione, il Concessionario ed il Concedente provvederanno ad effettuare su base semestrale (il “Periodo di Osservazione”), attraverso il Comitato di controllo di cui all’art. 12, verifiche sull’andamento della concessione in relazione ai parametri indicati nel PEF.

Resta inteso che eventuali ricavi percepiti da parte del Concessionario in ciascun Periodo di Osservazione e tali da non determinare un’eccedenza rispetto alla Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento del TIR di Progetto restano di esclusiva pertinenza del Concessionario e non sono (né potranno) essere oggetto dei meccanismi di condivisione di cui al presente comma.

3. Nel caso di riduzione dei costi stimati per l’esecuzione del PEF conseguenti alla propria capacità di negoziazione con i Terzi Fornitori, il Concessionario ha diritto di trattenere per sé, quale ulteriore margine di guadagno della realizzazione del “Villaggio Italia”, le somme risparmiate fino a concorrenza di complessivi Euro [●] (pari al [●]% dei costi complessivamente stimati). In caso di ulteriori risparmi rispetto ai costi stimati nel PEF, la parte eccedente verrà così ripartita: 90% dei risparmi eccedenti a favore del Concedente e 10% dei risparmi eccedenti in favore del Concessionario (*o di quella emersa all’esito della gara*). Conseguentemente ,

- in caso di integrale corresponsione del Contributo Pubblico a Fondo Perduto, il Concessionario restituirà al Concedente un importo corrispondente al valore dei risparmi di spettanza di quest’ultimo:

- in caso di erogazione solo parziale, il Contributo Pubblico a Fondo Perduto ancora dovuto dal Concedente si ridurrà di un importo corrispondente al valore dei risparmi di spettanza di quest’ultimo.

4. Qualora il Concessionario, nel corso della durata della Concessione, intenda effettuare un’operazione volta:

a. ad estinguere, totalmente o parzialmente, le fonti di debito contratte con gli istituti finanziatori e riflesse nel PEF e/o rifinanziare tali fonti di debito (in qualsivoglia forma tecnica, ivi incluso, ove del caso, attraverso ricorso al mercato dei capitali mediante l’emissione di obbligazioni e/o titoli di debito); ovvero

b. a rinegoziare e/o rimodulare le condizioni delle fonti di debito contratto con gli istituti finanziatori e riflesse nel PEF;

dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi e le condizioni del nuovo finanziamento (il “Rifinanziamento”).

Qualora per effetto del Rifinanziamento: a) si verifichi un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il Rifinanziamento non potrà essere perfezionato senza la previa approvazione del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata.

Qualora il Rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario tali da determinare un incremento del TIR dell’Equity in misura superiore al [●] % ([●] per cento) rispetto al livello previsto nel PEF quale indicatore dell’Equilibrio Economico Finanziario, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale (il “Beneficio da Rifinanziamento”), detto Beneficio da Rifinanziamento calcolato dal Concessionario e comunicato al Concedente sarà condiviso con il Concedente in misura pari a un massimo del [●]% ([●] per cento).

A miglior chiarimento di quanto precede, si precisa che il TIR dell’Equity ed il TIR di Progetto potranno conseguentemente variare in aumento (rispetto al valore indicato nel PEF) per effetto delle disponibilità di cassa derivanti dal (o altrimenti connesse al) Beneficio da Rifinanziamento.

4. Resta inteso che, ove, alla data del Rifinanziamento, la Convenzione versasse in una situazione di alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, l’eventuale Beneficio da Rifinanziamento sarà integralmente riservato al (e pertanto trattenuto dal) Concessionario, escludendosi per tale ipotesi la ripartizione con il Concedente, fermo restando in ogni caso il diritto del Concessionario di attivare la procedura di riequilibrio ai sensi della presente Convenzione e di ottenere il ripristino degli Indicatori di Equilibrio.

Resta altresì inteso e convenuto tra le Parti che le disponibilità di cassa derivanti dal (o altrimenti connesse al) Beneficio da Rifinanziamento

a. qualora di spettanza del Concessionario ai sensi del presente articolo saranno considerate come liberamente disponibili da parte del Concessionario e saranno in ogni caso da questo trattenute, anche al fine di prevederne la distribuzione in favore dei soci sotto forma di dividendi o in qualsivoglia altra forma;

b. qualora di spettanza del Concedente ai sensi del presente articolo saranno retrocesse dal Concessionario secondo le modalità che saranno di volta in volta determinate in buona fede di comune accordo tra Concedente e Concessionario.

**Articolo 10 bis – FINANZIAMENTO IVA E CREDITO IVA**

1. La Società di Scopo è obbligata alla restituzione al Concedente del Finanziamento IVA, pari ad Euro [●].

2. Ai fini della restituzione al Concedente del Finanziamento IVA, con cadenza [●] il Concessionario cederà gratuitamente al Concedente il credito vantato a titolo di rimborso IVA, stimato complessivamente in un importo pari a quello oggetto del Finanziamento IVA.

3. Ove non sia possibile procedere alla cessione gratuita del credito IVA, a fini della restituzione al Concedente del Finanziamento IVA, il Concessionario farà richiesta di rimborso agli enti competenti e, all’esito, verserà al Concedente un importo pari a quello riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate a titolo di rimborso IVA.

**Articolo 11 - REVISIONE DEL PEF**

1. Gli elementi indicati all’art. 8 della Convenzione costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico-Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico-Finanziario è espresso, in particolare, dai seguenti Indicatori di Equilibrio, valutati congiuntamente, contenuti nel PEF contrattuale:

a. TIR di Progetto, al netto delle imposte, pari al 13,6 % (tredici/6 per cento);

b. DSCR minimo, almeno pari a [●] ([●]);

3. Qualora si riscontri una Variazione dell’Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia, ivi compreso l’art. 192 del Codice, nonché dalle Linee Guida Anac e ferma restando la permanenza dei rischi rispettivamente allocati, le Parti convengono di procedere alla Revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, sempreché la Variazione dell’Equilibrio sia determinata da eventi non imputabili al Concessionario.

4. Ai sensi del presente articolo, rientrano tra gli eventi non imputabili al Concessionario, le seguenti fattispecie:

a. eventi di Forza Maggiore;

b. l’ingiustificato inadempimento o il ritardato adempimento da parte del Concedente, della parte di contributo da esso dovuta ovvero la variazione della durata della Concessione non imputabile al Concessionario;

c. l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di progettazione, predisposizione e manutenzione dell’Infrastruttura, nonché di prestazione delle attività e servizi, in particolare, sui costi o i tempi dello stesso, tali da determinare una variazione negativa del TIR di Progetto superiore allo [●]% ([●] per cento) o la riduzione DSCR minimo ad un livello inferiore a [●] ([●]);

d. incremento dei prezzi considerati nel PEF.

5. Fatto salvo quanto previsto in merito alla destinazione dei ricavi e dei risparmi di cui al precedente articolo 10, le Parti convengono di procedere alla Revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, oltre che al verificarsi di una Variazione dell’Equilibrio dovuta a una delle fattispecie di cui al comma 4, anche laddove, al [●] ([●]) mese dalla stipula della presente Convenzione la Variazione dell’Equilibrio determini un TIR di Progetto, al netto delle imposte, inferiore al [●]% ( [●] per cento).

6. Al verificarsi di una Variazione dell’Equilibrio, dovuta a una delle fattispecie di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione del PEF, il Concessionario ne dà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Variazione dell’Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a. PEF, in formato editabile, in disequilibrio;

b. PEF Revisionato, in formato editabile, che riproduce la proposta di Revisione;

c. relazione esplicativa al PEF Revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione;

d. relazione dimostrativa dell’evento non imputabile al Concessionario e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e. schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.

7. La Revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.

8. Il Concedente, previo gradimento del Concessionario, nell’ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, nominerà un soggetto terzo indipendente, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia economica e di revisione legale, a cui sarà chiesto di verificare la correttezza dei criteri di esposizione del PEF in disequilibrio, anche in contraddittorio con il Concessionario. Tale verifica dovrà avere ad oggetto in particolare la coerenza di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 6 del presente articolo con quanto previsto nel PEF sia in riferimento alla componente fissa necessaria per la realizzazione dell’infrastruttura di base oggetto della Concessione, con particolare riguardo agli investimenti correlati agli elementi caratterizzanti la Proposta, sia in riferimento alla componente variabile proporzionale alle previsioni dei volumi in ingresso secondo i profili delle adesioni ricevute in fase di esecuzione del Contratto. Tale procedura dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.

9. Al fine di consentire tali valutazioni, le Parti si accorderanno, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, sul livello di dettaglio e sulla frequenza di consuntivazione dei KPI finanziari e operativi necessari a valutare correttamente costi, ricavi e sottoscrizione dei Servizi.

10. Se all’esito della valutazione di cui al comma 8 del presente articolo emerge che la Variazione dell’Equilibrio persiste anche scorporando le componenti di investimento e di costo non coerenti con il PEF, le Parti procedono alla revisione del PEF contrattuale e della Convenzione escludendo gli elementi economici valutati come non coerenti dal soggetto terzo indipendente di cui al comma 8 del presente articolo.

11. In tutti i casi di revisione del PEF contrattuale di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, verrà costituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Parti che dovrà riunirsi con periodicità settimanale e giungere ad una valutazione conclusiva in ordine alle misure volte a consentire il riequilibrio del PEF. Se le Parti non trovano accordo sulla Revisione entro 30 (trenta) giorni, le Parti possono recedere dalla Convenzione, in attuazione del Codice. In tal caso, si applica l’art. 33 della Convenzione. Il mancato accordo non potrà essere configurato come inadempimento della Concessione.

12. Nel caso di richiesta, da parte del Concedente, di varianti e/o modifiche che comportino un aumento degli investimenti o dei costi, ai sensi di quanto previsto dal Codice, nonché dagli artt. 26 e 26-bis della Convenzione, si può procedere, indipendentemente dalla percentuale di alterazione degli Indicatori di Equilibrio di cui al PEF e alle definizioni dell’art. 2 della Convenzione, mediante Revisione del PEF.

**Articolo 12 - CONTROLLI E COMITATO DI CONTROLLO**

1. Entro tre mesi dall’avvio della prestazione dei Servizi, il Concedente ed il Concessionario costituiranno un Comitato di Controllo composto da un numero di membri che assicuri la eguale rappresentanza del Concedente e del Concessionario e che, di norma, si riunirà con cadenza almeno trimestrale.

2. Il Comitato di Controllo ha potere di vigilanza sull’andamento della Concessione e funzioni consultive, secondo quanto previsto dai seguenti commi.

3. Il Comitato di Controllo può verificare l’andamento dei prezzi dei Servizi e degli altri termini contrattuali anche in relazione ai prezzi ed alle tecnologie comparabili presenti sul mercato, avendo sempre riguardo all’incidenza sull’equilibrio del PEF.

4. Il Comitato di Controllo ha altresì il compito di supportare il Concedente e il Concessionario attraverso:

a. l’espressione di pareri consultivi in relazione all’espletamento dei Servizi, al fine di consentire un espletamento ottimale dei servizi stessi ed in linea con quanto previsto nel PEF;

b. l’esame degli esiti dell’attività di verifica e controllo delle informazioni e dei dati forniti dal Concessionario ai sensi degli artt. 14, comma 4, lett. d) ed f) e dell’art. 17 della Convenzione, formulando valutazioni e/o proposte da sottoporre alle parti;

c. le verifiche di cui all’art. 10, comma 2, della Convenzione;

d. l’esame della questione di cui all’art. 18, comma 4, formulando valutazioni e/o proposte da sottoporre alle parti;

e. l’esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 21, comma 3;

f. l’effettuazione della valutazione di cui all’art. 34, comma 2, anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, della collaborazione di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia.

5. Il Concessionario, ove richiesto dal Concedente, si riserva la creazione di check list di autocontrollo e/o autovalutazione, da compilare anche in contraddittorio, al fine di documentare i livelli qualitativi del servizio o di parti di esso. Le citate check list, opportunamente compilate, saranno allegate agli atti a disposizione del DEC e/o del Comitato di Controllo ove nominato o Comitato di coordinamento esistente, per la valutazione dei livelli di servizio e verifica di conformità dell’infrastruttura e dei servizi di cui all’art. 34.

**SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE**

**Articolo 13 - SOGGETTI NOMINATI DAL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, nomina e comunica al Concedente, un soggetto adeguatamente qualificato come Direttore del Servizio, unico interlocutore del RUP e del DEC.

2. Sempre entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario nomina e comunica al Concedente un soggetto adeguatamente qualificato come Referente del Servizio, con il compito di gestire i rapporti con il DEC del Concedente, per gli aspetti operativi e di coordinamento riguardanti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro. Tale figura può anche coincidere con il Direttore del Servizio.

3. In caso di indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, del Direttore o del Referente del Servizio, per più di 4 (quattro) settimane il Concessionario deve darne comunicazione al Concedente, con le formalità di cui all’art. 35 della Convenzione.

In tal caso, nella comunicazione il Concessionario dovrà indicare un sostituto, in via temporanea o definitiva, adeguatamente qualificato.

**Articolo 14 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

1. All’avvio delle attività di cui al presente contratto, il Concessionario ha l’obbligo di garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, la fornitura del Servizio, così come meglio dettagliata nell’Offerta e nel Capitolato Servizi (Allegato A).

2. Il Concessionario si obbliga, in particolare a:

a. affidare ad una primaria agenzia di settore la predisposizione di uno studio ed analisi in ordine all’impatto dell’iniziativa proposta sulla promozione e sviluppo del modello Made in Italy a livello internazionale;

b. ideare, progettare, predisporre, allestire, disallestire, trasportare e mettere a disposizione il “Villaggio Italia” in linea e nei termini di cui al Capitolato Tecnico, anche a mezzo di fornitori e appaltatori terzi, ivi compreso il Promotore, con facoltà di presentare un progetto di allestimento alternativo a quello presentato in gara che garantisca le stesse dimensioni, funzioni e caratteristiche, in caso di problematiche di produzione o logistiche sopravvenute (ad esempio, dovute ai tempi di assegnazione della gara);

c. rendere disponibile ed aperto agli utenti il “Villaggio Italia” per 2 giorni consecutivi, dal giorno del previsto approdo della nave Amerigo Vespucci nel porto di riferimento, fino al giorno della prevista partenza dal medesimo porto, nonché in altri 4 giorni aggiuntivi rispetto al planning presentato, a scelta del Committente comunicata con adeguato preavviso al Concessionario e senza costi aggiuntivi;

d. svolgere i Servizi relativamente al “Villaggio Italia”, tra l’altro, (*i*) assicurando la connessione dati sulla nave Amerigo Vespucci nelle giornate di attività del “Villaggio Italia”; (*ii*) prevedendo n. 5 (cinque) borse di studio del valore di Euro 1.000 ciascuna per studenti universitari iscritti in facoltà ad indirizzo economico o equipollenti, di cui almeno il 30% riservate a corsi specificamente inerenti il Made in Italy (*si rimanda specificatamente ad un successivo regolamento per a disciplina dell’assegnazione delle citate borse di studio*); (*iii*) prevedendo una specifica figura professionale, di comprovata esperienza nel settore, da individuarsi congiuntamente al Concedente, si occuperà di gestire i rapporti con gli organi istituzionali e decisionali previsti, nonché di ricercare gli sponsor e stabilire relazioni proficue tra gli sponsor stessi, il “Villaggio Italia” e tutti gli stakeholder interessati (sul modello dell’ufficiale di collegamento);

e. mantenere attive ed efficaci le garanzie prestate a termini della presente Convenzione;

f. non cedere, né altrimenti trasferire a terzi la presente Convenzione;

g. utilizzare i Segni Distintivi ai soli fini dell’esecuzione della Concessione e della Convenzione;

h. indicare il Codice Univoco di Progetto (CUP) oltre al Codice identificativo di Gara (CIG) nei Contratti e negli atti rivolti al Concedente che integrino o modifichino la presente Convenzione nelle ipotesi dalla Convenzione stessa previste;

i. restituire al Concedente il Finanziamento IVA;

l. adempiere alle altre obbligazioni del Concessionario espressamente previste dalla presente Convenzione.

3. Resta inteso che le prestazioni proprie del Concessionario potranno essere rese in nome e per conto dello stesso da parte dei soci che abbiano assunto la qualità di Proponente, alle condizioni economiche indicate nel PEF e ritenute congrue dal Concedente.

4. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) su richiesta del Concedente, fornire tempestivamente al Concedente medesimo, anche su supporto elettronico, la documentazione, le informazioni e le notizie comunque utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla presente Convenzione e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

b) fornire al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;

c) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o suoi incaricati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza direttamente ove il Villaggio Italia è stato allestito;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a: (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, degli stessi; (ii) sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della presente Convenzione; (iii) sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, difficoltà nel reperire le fonti di finanziamento della parte privata; (iv) controversie, procedimenti giurisdizionali, avanti a qualsiasi giurisdizione, da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto; (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiervi.

e) inviare trimestralmente adeguate informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Convenzione, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato», secondo le specifiche che saranno concordate dalle Parti entro novanta (90) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

5. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

**Articolo 15 - TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme in materia di lavoro (compreso il rispetto della contrattazione collettiva applicabile), previdenza, antinfortunistica e radioprotezione e garantisce che siano applicate ai propri dipendenti e collaboratori condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali, ove applicabili, in base alle categorie ed al luogo di svolgimento delle attività.

2. In particolare, il Concessionario applica al proprio personale dipendente, impiegato nell’esecuzione della Concessione e dei Contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore , stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione.

3. Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente del Concessionario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione della Concessione e/o della Convenzione, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso si applicano l’art. 11 e l’art. 119 del Codice.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e, in ogni caso, il Concessionario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. Ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/08, è stato redatto, ed è allegato alla Convenzione quale Allegato F il DUVRI Contrattuale, cui il Concessionario deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

6. Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, di cui al Codice e relativi allegati.

**Articolo 16 - OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE**

1. Il Concedente si obbliga ad approvare il progetto del “Villaggio Italia” entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del progetto o dell’elaborato da parte del Concessionario. Resta inteso che il Concessionario dovrà apportare tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti al concept di progetto richiesti dalla Concedente, salvo che ciò non sia in contrasto con norme, regolamenti, prassi locali adempimenti normativi ovvero non sia dimostrato che l’aggiornamento e/o integrazione non risulti fortemente antieconomica.

2. Il Concedente è obbligato all’erogazione del Contributo Pubblico a Fondo Perduto secondo le modalità definite agli artt. 5, comma 10, 22 e 26-bis della Convenzione, nonché all’erogazione del Finanziamento IVA.

3. Il Concedente autorizza il Concessionario all’utilizzo dei Segni Distintivi ai fini dell’esecuzione della Concessione e della Convenzione.

4. Il Concedente ottiene ogni autorizzazione necessaria per la realizzazione del “Villaggio Italia” nelle destinazioni fissate.

**Articolo 17 - ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE**

1. Il Concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Concessionario l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21 della Convenzione.

2. Le risultanze delle attività di verifica e controllo di cui al presente articolo saranno comunicate al Comitato di Controllo di cui all’art. 12 della Convenzione perché siano eventualmente discusse in contraddittorio in seno al Comitato sia laddove si presentino delle criticità, perché si individuino in modo collaborativo tra le parti le misure adatte al loro superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento della performance, laddove mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione, in caso di mancata costituzione del citato Comitato le comunicazioni andranno inviate al DEC.

**SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**

**Articolo 18 - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all’altra Parte, con le modalità di cui all’art. 35 della Convenzione, descrivendo l’evento e indicando la prevedibile durata.

2. Fermo restando quanto sopra, qualora, in seguito a un evento di Forza Maggiore, o altro evento non imputabile al Concessionario, quest’ultimo non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio, il Concessionario deve fornire al Concedente, nell’informativa di cui al comma 1 del presente articolo, anche la esatta descrizione delle prestazioni facenti parte dei Servizi, o delle parti di essi, che non possono essere eseguite a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere eseguiti parzialmente.

3. Nel caso di un evento di Forza Maggiore o di altro evento non imputabile al Concessionario che determini una sospensione dei Servizi, parziale e/o totale per un periodo fino a 30 (trenta) giorni, il Concessionario avrà diritto ad un’automatica proroga del termine di gestione del Servizio per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora, invece, la sospensione si protragga per oltre 30 (trenta) giorni e fino ai 180 (centottanta) giorni, il Concessionario potrà anche richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'art. 11 della Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti.

Qualora la sospensione sia protratta per più di 180 (centottanta) giorni ovvero l’evento che determina la sospensione comporti l’oggettiva impossibilità definitiva del Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ. e, in tal caso, si applicano le previsioni dell’art. 32 della Convenzione.

**SEZIONE V - CORRISPETTIVI E PENALI**

**Articolo 19 - LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Le prestazioni che il Concessionario deve eseguire, nell’ambito del Servizio, devono essere fornite a regola d’arte, secondo lo standard di settore e, in ogni caso, in linea con quanto offerto in sede di gara e nell’Offerta Tecnica del Fornitore – Capitolato Servizi (Allegato A).

A tal proposito, ove richiesto, saranno compilate e fornite le check list di autocontrollo tese a documentare i livelli di servizio secondo quanto indicato all’art. 12, comma 5.

**Articolo 20 - PENALI**

1. Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione che siano poste a favore del Concedente importa l’irrogazione di penali a carico del Concessionario.

2. L’ammontare complessivo delle penali è fissato nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni del Concedente, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. Tale limite massimo è dato dalla somma delle penali che nel corso della durata della Convenzione il Concessionario sopporterà in relazione alle obbligazioni poste a favore del Concedente.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

4. E’ applicata una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni giorno di ritardo sui tempi di allestimento e/o disallestimento del Villaggio Italia o di presentazione del progetto, salvo dimostrata forza maggiore.

**Articolo 21 – IMPORTO E MODALITA’ DI CONTESTAZIONE DELLE PENALI**

1. In ipotesi di ritardato adempimento imputabile al Concessionario delle ulteriori obbligazioni poste a favore del Concedente, il Concessionario sopporterà una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale, vale a dire una penale giornaliera di Euro [●] ([●]) secondo quanto previsto dall’art. 126 del Codice.

2. Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione che siano poste a favore del Concedente deve essere contestato dal RUP tramite il DEC.

3. La contestazione del Concedente deve avvenire con forma scritta e motivata ed opportunamente quantificata entro 8 (giorni) dall’evento o dalla sua conoscibilità.

Laddove il Concessionario non contesti l’applicazione della penale a favore del Concedente, il Concessionario provvederà, entro e non oltre 30 giorni, a corrispondere al Concedente la somma dovuta.

La modalità di pagamento della penale a carico del Concessionario avviene mediante decurtazione dell’importo derivante dal calcolo della citata penale dal pagamento della rata di contributo pubblico di cui alla presente Convenzione.

In ogni caso, la penale in favore del Concedente può essere incassata anche mediante escussione, ad opera del Concedente garantito, delle garanzie contrattuali nei limiti dell’entità della penale.

A fronte della contestazione della penale da parte del Concessionario, il Comitato di Controllo o il RUP promuoverà un tentativo di conciliazione, assegnando a Concedente e Concessionario un termine comune per la presentazione in forma scritta delle proprie ragioni e documentazione rilevante. Ad esito del contraddittorio scritto, il Comitato di Controllo o il RUP tenterà la conciliazione di Concessionario e Concedente in seduta appositamente convocata. A fronte della mancata conciliazione tra le parti, il Comitato di Controllo o il RUP irrogherà la penale nelle modalità sopra indicate. Resta fermo il diritto del Concessionario di contestare la penale pretesa dal Concedente, iscrivendo riserva o agendo in giudizio per la restituzione.

4. Ove sia superato il limite massimo delle penali di cui all’art. 126 del Codice, è in facoltà del Concedente risolvere la Concessione e la Convenzione.

**Articolo 22 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO A FONDO PERDUTO E DEL FINANZIAMENTO IVA**

1. Il Contributo Pubblico a Fondo Perduto e il Finanziamento IVA saranno corrisposti dal Concedente come segue:

- anticipazione di un importo pari ad Euro [●], corrispondente al 30%, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione;

- Euro [●], corrispondente al 15% dell’importo complessivo, entro il 31 dicembre 2023;

- Euro [●], corrispondente al 35% dell’importo complessivo, entro il 31 maggio 2024;

- Euro [●], corrispondente al 10% dell’importo complessivo, entro il 31 luglio 2024;

- Euro [●], corrispondente al 10% dell’importo complessivo, entro il 30 settembre 2024.

Restano ferme le decurtazioni per recupero dell’anticipazione, ovvero per applicazione delle penali di cui all’art. 20 e successivi articoli.

2. Il Contributo Pubblico a Fondo Perduto del Concedente e il Finanziamento IVA sono stati determinati in considerazione dei costi stimati nel PEF, salva la disciplina relativa alla restituzione al Concedente del Finanziamento IVA a mezzo del credito IVA del Concessionario di cui al precedente art. 10 bis.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 5 del Codice, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i pagamenti del Concedente avvengono dietro presentazione di fattura fiscale del Concessionario, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario sul conto [●] o, fermo il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su altro conto corrente intestato al Concessionario ed indicato al Concedente, e previa indicazione di CIG nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica al Concedente i soggetti abilitati a operare sul conto corrente bancario.

4. Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura è indicato dal Concessionario al Concedente.

5. Il pagamento è effettuato dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è emessa la fattura. Alla scadenza del predetto termine, in mancanza del pagamento, si applicano le disposizioni di legge.

6. Il Contributo Pubblico a Fondo Perduto e il Finanziamento IVA non possono in ogni caso sollevare il Concessionario dal rischio e dalle perdite potenziali derivanti dall’esecuzione della Concessione, né garantirgli un ricavo minimo pari o superiore all’investimento effettuato, così come individuato nel PEF.

**SEZIONE VI - GARANZIE E ASSICURAZIONI**

**Articolo 23 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di cui all’art. 117 del Codice, secondo lo schema tipo 1.2 del DM Garanzie. La mancata prestazione delle garanzie conduce alla conseguenza della risoluzione per inadempimento per come disciplinata dall’art. 31, comma 2, lett. d) della presente Convenzione.

2. Il Concedente, in relazione agli artt. 117 e 193, comma 8 del Codice, riconosce che l’ammontare della garanzia definitiva di cui al presente comma corrisponde al [●]% ([●]per cento) del valore complessivo delle prestazioni che a questi fini si assumono equivalenti all’ammontare degli investimenti previsti nel PEF rese in ragione della Concessione in favore del Concedente. *[se del caso: L’ammontare della garanzia è stato calcolato considerando la riduzione percentuale correlata al possesso delle certificazioni di qualità di cui all’art.106 del Codice da parte dei soci industriali del Concessionario.]*

Più in particolare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Concedente con la stipula della Convenzione, il Concessionario ha prestato garanzia definitiva, rilasciata il giorno [•] dalla società [•] avente numero [•] di importo pari ad Euro [•] = ([•]/00).

3. La garanzia definitiva prestata in favore del Concedente opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e dovrà avere validità almeno annuale da rinnovarsi, pena l’escussione, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza per tutta la durata della Concessione.

4. La garanzia definitiva a favore del Concedente cessa di avere efficacia dalla data di attestazione, in qualunque forma, di regolare esecuzione delle prestazioni e vengono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione della Convenzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 117 del Codice . Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso, lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione della necessaria documentazione da parte del Concessionario.

5. Ove la garanzia definitiva a favore del Concedente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, dovranno essere reintegrate dal Concessionario entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente.

6. La garanzia definitiva a favore del Concedente è integrata dal Concessionario a fronte dell’ampliamento del valore dei Servizi dedotti in Contratto nel corso dell’efficacia di questo, ovvero di estensione della durata della Convenzione e/o del Contratto.

**Articolo 24 - POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Ai sensi dell’art. 117 del Codice, il Concessionario si impegna a stipulare idonee polizze assicurative, a copertura delle attività oggetto della Concessione. In particolare, ferme restando le coperture assicurative previste per legge in capo agli eventuali professionisti, di cui il Concessionario si può avvalere nell’ambito della Concessione, il Concessionario ha l’obbligo di stipulare:

a. una polizza assicurativa:

* a copertura della responsabilità civile professionale dei tecnici a vario titolo incaricati per la realizzazione ed implementazione del Villaggio Italia, ivi compreso l’allestimento, il disallestimento e il trasporto, avente decorrenza dalla data di stipula della Convenzione e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni del Concessionario;
* a copertura dei danni all’Infrastruttura per fatti, anche determinati da dolo di terzi, quali, a titolo esemplificativo, incendio, allagamento, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, calamità naturali;
* a copertura dei danni che possano derivare a carico del Concedente e dei soggetti, per cui lo stesso opera ai fini della presente Convenzione;
* RCT/RCO, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), a garanzia di ogni danno causato agli utenti, ai terzi ed alle cose nello svolgimento dell'attività di gestione del Villaggio Italia. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell’attività di gestione dell’Infrastruttura per danni, anche per fatto doloso di terzi, agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione, visita dell’infrastruttura.

Le suddette coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, devono in ogni caso contemplare:

* l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, volontari, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
* l'estensione ai danni derivanti al Concedente e a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.

Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

**SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE**

**Articolo 25 - SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi di prestazioni che formano oggetto della Concessione, può procedere, ai sensi dell’art. 188 del Codice, mediante contratti di subappalto a terzi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 119 del Codice e dalla Documentazione di Gara, nonché secondo quanto indicato nell’Offerta Tecnica del Fornitore – Capitolato Servizi (Allegato A).

2. Il Concessionario può inoltre procedere alla conclusione con terzi di contratti non riconducibili al subappalto, inclusi i subcontratti, in conformità alla normativa vigente.

3. Le prestazioni eseguite dai soci del Concessionario, inclusi quelli subentrati successivamente, non costituiscono affidamenti a terzi.

**Articolo 26 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Fermo quanto previsto dall’art. 5, le variazioni dei termini e condizioni della Concessione in costanza della stessa possono intervenire con il rispetto ed entro i limiti di cui all’art. 189, commi 1 e 2 del Codice, ad esito del contraddittorio tra le Parti, redigendo apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, dal quale risultino le nuove clausole che diventeranno parte integrante della Convenzione.

Nel rispetto dell’art. 189 del Codice, saranno disposte con appositi atti aggiuntivi le varianti rese necessarie da: (i) l’eventuale aggiornamento alle tecnologie utilizzate per l’esecuzione del servizio in caso di miglioramento di tecniche esecutive, (ii) l’integrazione dei Servizi a favore non originariamente previsti dal Capitolato Servizi perché frutto dell’evoluzione tecnologica o gestionale, nonché dell’esperienza maturata nella fornitura dei Servizi, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 4, numero ii).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Concedente potrà richiedere l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono alterare la natura della Concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, le Parti concordano che le variazioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all’art. 5 della Convenzione possono dar luogo all’avvio della procedura di revisione del PEF, con applicazione dell’art. 11 della Convenzione al ricorrere delle condizioni ivi previste.

3. Le Parti riconoscono che le eventuali modifiche temporanee nelle modalità di pagamento, dovute a eventi di Forza Maggiore non rientrano tra le variazioni contrattuali disciplinate dal presente articolo o dall’art. 175 del Codice.

**Articolo 26 bis – ULTERIORI TAPPE DEL “VILLAGGIO ITALIA”**

1. È facoltà del Concedente prevedere fino a due ulteriori tappe del “Villaggio Italia” nei porti della Campagna.

In questa ipotesi,

* il Concedente comunica al Concessionario le ulteriori tappe del “Villaggio Italia”, le relative date e la durata, entro [●] giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
* nel successivo termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 11, comma 12 della Convenzione, il Concessionario avvia la procedura di Revisione del PEF in considerazione della previsione delle ulteriori tappe del “Villaggio Italia”, con applicazione dei medesimi prezzi applicati nel PEF allegato, sottoponendo il PEF Revisionato, che riproduce la proposta di Revisione e corredato di relazione esplicativa, all’approvazione del Concedente;
* nei 30 giorni successivi alla presentazione, da parte del Concessionario, della proposta di Revisione, il Concedente provvederà all’approvazione del PEF Revisionato ovvero richiederà al Concessionario le modifiche ritenute necessarie, ai fini della successiva approvazione;
* in ogni caso l’approvazione del PEF Revisionato non potrà intervenire oltre il termine di [●] giorni antecedenti la data di svolgimento della prima delle tappe aggiuntive previste;
* la mancata approvazione del PEF Revisionato preclude la realizzazione delle tappe aggiuntive richieste ai sensi del presente articolo e non costituisce, in ogni caso, causa di risoluzione per inadempimento o causa di recesso della Convenzione;
* all’esito dell’approvazione del PEF Revisionato, il Concedente eroga al Concessionario il Contributo Pubblico a Fondo Perduto pari al 75% degli ulteriori costi, iva inclusa, nei termini e con le modalità della presente Convenzione;
* il Concessionario si fa carico in proprio degli investimenti corrispondenti al 25% degli ulteriori costi, iva inclusa;
* fermo restando quanto previsto nel presente articolo, per la realizzazione del “Villaggio Italia” nelle ulteriori tappe richieste dal Concedente si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni della presente Convenzione, anche con riferimento alla destinazione dei ricavi, dei risparmi dei costi e del credito IVA.

**SEZIONE IX - CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

**Articolo 27 - EFFICACIA DEL CONTRATTO**

1. La Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

**Articolo 28 – RISOLUZIONE E REVOCA AD OPERA DEL CONCEDENTE**

1. Nella presente Convenzione trova integrale applicazione l’art. 190 del Codice.

2. Costituiscono cause di risoluzione ad opera del Concedente quelle previste dall’art. 190, comma 1. Ai sensi dell’art. 190, comma 2, del Codice, la risoluzione per inadempimento del Concessionario è disciplinata dagli artt. 1453 e ss. Cod. Civ.

Costituiscono cause di risoluzione per inadempimento del concessionario, ai sensi dell’art. 190 del Codice, le seguenti:

a. riscontro di gravi vizi nella gestione delle attività e dei servizi;

b. conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero fallimento dello stesso;

c. applicazione di penali da parte del Concedente, in relazione alle obbligazioni poste in suo favore, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione, per un importo che supera complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto e/o, in relazione alla risoluzione del Contratto, il 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto;

d. mancata attivazione, da parte del Concessionario, di una delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi della Convenzione, o mancato reintegro delle garanzie, ove le stesse si siano ridotte per qualsiasi causa, fermo restando il loro progressivo svincolo;

e. sentenza di condanna passata in giudicato dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice per i reati ivi indicati;

f. violazione delle obbligazioni in materia di monitoraggio per come definite dalle Linee Guida ANAC n. 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato»;

g. violazione degli obblighi di cui all’art. 37 della Convenzione;

h. ogni altra violazione che, ai sensi della presente Convenzione, costituisca causa di risoluzione.

In tali casi la risoluzione potrà essere disposta previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto dal Concedente al Concessionario, ai sensi degli artt. 32 e 35 della Convenzione, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta).

3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, nonché il rimborso dei costi sostenuti, direttamente o indirettamente, e non remunerati per l’ideazione e realizzazione e/o allestimento da parte del Concedente decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. L’efficacia della risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 Cod. Civ.

5. Avendo il Concessionario assunto il rischio relativo al finanziamento della parte assegnata di risorse finanziarie ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera e) della Convenzione, il venire meno di eventuali contratti di finanziamento o l’impossibilità di reperire le risorse non costituisce ipotesi di risoluzione automatica.

6. La Concessione può essere revocata dal Concedente soltanto per inderogabili e giustificati, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che debbono essere adeguatamente comprovati, con contestuale comunicazione della revoca stessa al Concessionario, con le modalità di cui all’art. 35 della Convenzione, unitamente ai relativi motivi. In tal caso, il Concedente corrisponderà al Concessionario le somme di cui al successivo articolo 31.

L’efficacia della revoca della Convenzione è subordinata al pagamento, da parte del Concedente, degli importi previsti dall’art. 31 della Convenzione in favore del Concessionario.

**Articolo 29 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO**

1. Ai sensi dell’art. 190, comma 3 del Codice, in tutti i casi di inadempimento del Concessionario, che possano dare luogo alla risoluzione della Convenzione, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e/o agli eventuali Finanziatori - con le modalità di cui all’art. 35 della Convenzione - l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale.

2. È facoltà dei Finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicare al Concedente un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti, o analoghe, a quelle previste nella Documentazione di Gara, con riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro.

3. L’operatore economico subentrante deve assicurare al Concedente la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente.

Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

**Articolo 30 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

1. Ai sensi dell’art. 190, comma 2, del Codice, la risoluzione per inadempimento del Concedente è disciplinata dagli artt. 1453 e ss. Cod. Civ.

2. Costituisce causa di risoluzione per inadempimento del Concedente l’inadempimento delle obbligazioni a suo carico previste dagli artt. 5, 16 22 e 26-bis della presente Convenzione, nonché ogni fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione e/o della Concessione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o obbligazioni ai sensi di legge o della Convenzione o della Concessione.

3. L’efficacia della risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concedente non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 Cod. Civ.

**Articolo 31 - EFFICACIA DELLA REVOCA E DELLA RISOLUZIONE E SOMME SPETTANTI AL CONCESSIONARIO**

1. In caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concedente ovvero di revoca della stessa per motivi di pubblico interesse, spetta al Concessionario, ai sensi dell’art. 190, commi 4 e 5, del Codice, il pagamento delle somme relative:

a) agli importi eventualmente maturati dal Concessionario ai sensi della Convenzione;

b) al ristoro dei costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la progettazione, predisposizione, setup, manutenzione o ammodernamento dell’Infrastruttura in quanto non siano già stati interamente remunerati;

c) al ristoro dei costi e delle penali da sostenere nei rapporti con i terzi fornitori e appaltatori, in conseguenza della cessazione della Convenzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento degli eventuali contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e dei contratti di collaborazione e/o lavoro subordinato.

2. In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, spetta al Concessionario l’indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) nell’ambito della Convenzione, del valore attuale dei ricavi, risultanti dal PEF, per gli anni residui di gestione, da parte del Concedente.

3. In caso di revoca per pubblico interesse, spetta al Concessionario l’indennizzo massimo di cui all’art. 190 del Codice.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al comma 1 del presente articolo, il Concedente ed il Concessionario, in contraddittorio ed alla presenza del DEC, redigono apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del provvedimento di revoca della Concessione e di conseguente cessazione della Convenzione.

Qualora tutti i soggetti coinvolti siglino tale verbale senza riserve, e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati, e le somme dovute al Concessionario devono essere corrisposte dal Concedente entro 30 (trenta) giorni successivi alla sottoscrizione del verbale. In caso di mancata sottoscrizione, la determinazione è rimessa all’arbitraggio di un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario, di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme sono indisponibili, da parte del Concessionario, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente all’art. 190 del Codice.

**Articolo 32 - RECESSO**

1. In caso di sospensione del Servizio per cause di Forza Maggiore o di altro evento non imputabile al Concessionario, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione, protratta per più di 180 (centottanta) giorni, o nel caso in cui, entro un periodo di 180 (centottanta) giorni, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di Revisione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione.

2. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, il Concedente deve prontamente corrispondere al Concessionario l’importo di cui all’art. 31 della Convenzione

3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, il Concessionario dovrà proseguire, laddove richiesto dal Concedente, nella prestazione dei Servizi, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione . Laddove la prosecuzione del Servizio richieda ulteriori investimenti, oppure il costo dei Servizi ed in generale l’economicità della prestazione siano alterati rispetto alla redditività prevista dal PEF e realizzata in costanza di contratto, il Concessionario dovrà essere interamente rimborsato degli investimenti o degli extra-costi in questione entro 30 (trenta) giorni dalla loro realizzazione, ferma la facoltà del Concessionario di non porre in essere detti ulteriori investimenti ed interrompere immediatamente il Servizio e non prorogare l’esecuzione del Contratto, pur restando fermo il diritto a percepire il compenso conseguente ai Servizi resi fino a quel momento. Resta fermo, comunque, che, dopo il recesso, la prosecuzione delle prestazioni del Concessionario non potrà eccedere il termine di 12 (dodici) mesi.

4. Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concessionario continuerà a gestire i Servizi alle medesime modalità e condizioni della Convenzione con le conseguenti obbligazioni del Concedente fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo.

**Articolo 33 - DEVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E CLAUSOLA SOCIALE**

1. Alla scadenza della concessione, quanto eventualmente acquistato dal Concessionario per ideare, progettare, predisporre ed allestire l’Infrastruttura sarà prioritariamente devoluto al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente. Si provvederà alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo dell’Infrastruttura, alla data di cessazione della Concessione. Nel medesimo verbale, si darà atto della consegna da parte del Concessionario della predetta Infrastruttura, che passerà nella piena disponibilità del Concedente o del gestore subentrante di diritto, libera da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ordinario stato di funzionamento, senza ulteriori formalità.
2. Il Concedente si riserva il diritto di rinunciare alla devoluzione dell’Infrastruttura e dei materiali di essa facenti parte e, in questo caso, chiederà al Concessionario di provvedere all’idoneo smaltimento della stessa, con costi a carico del Concedente.
3. Non sono previsti indennizzi o compensi forfettari per il materiale residuo costituente parte dell’Infrastruttura.
4. Nelle more dell’individuazione di un gestore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei servizi, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Concessione.
5. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
6. In caso di cambio di gestione della Concessione, il Concessionario subentrante provvederà all’assunzione del personale del Concessionario, in conformità alla normativa vigente.
7. Ai sensi dell’art, 191, comma 3, del Codice, fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al Concessionario, il gestore subentrante corrisponderà al concessionario uscente un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT, al netto dei contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi, secondo i criteri indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

**Articolo 34 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI**

1. Entro [●] giorni dall’ultimazione dell’Infrastruttura in ogni singola destinazione da parte del Concessionario, quest’ultima sarà oggetto di Verifica di Conformità.

Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine della Concessione, anticipata o estesa, per qualunque titolo o ragione di cui alla presente Convenzione o per legge, le integrazioni saranno fatte oggetto di Verifica di Conformità dell’Infrastruttura con le stesse modalità previste dal presente articolo.

2. Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine della Concessione, anticipata o estesa, per qualunque titolo o ragione di cui alla presente Convenzione o per legge, il Concedente procede, ai sensi del Codice, ad effettuare la Verifica di Conformità dei Servizi.

3. La Verifica di Conformità dei Servizi sarà svolta dal Concedente secondo le modalità che seguono. La Verifica di Conformità dei Servizi è finalizzata a certificare che i Servizi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano stati eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali, così come specificate nella Convenzione, nell’Offerta Tecnica del Fornitore – Capitolato Servizi.

4. Le Verifiche di Conformità sono svolte in contraddittorio tra le Parti sotto la supervisione del DEC ed alla presenza del RUP, dando avviso al Direttore del Servizio, attraverso le modalità di cui al presente art. 35 della Convenzione, almeno [●] giorni prima della data fissata per i controlli, affinché quest’ultimo, o un suo delegato, possa intervenire.

In caso di rilievi del Concedente, il Concessionario dovrà provvedere con immediatezza ai necessari adeguamenti dell’Infrastruttura, salva ogni discussione tra le Parti sul relativo onere economico.

5. La Verifica di Conformità dei Servizi è effettuata nel termine di sessanta (sessanta) giorni dall’ultimazione della prestazione.

6. All’esito di ciascuna Verifica di Conformità, si procede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che è trasmesso al RUP per approvazione.

7. Il Concessionario mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire le Verifiche di Conformità.

8. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rimanda a quanto stabilito dal Codice.

**SEZIONE X - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**Articolo 35 - COMUNICAZIONI**

1. Agli effetti della Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [●], alla via [●], numero [●].

2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dall’intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

3. Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo: [●], all’attenzione di [●], indirizzo PEC [●];

Se al Concessionario, al seguente indirizzo: [●], all’attenzione di [●], indirizzo PEC [●].

4. Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta.

**Articolo 36 - NORME ANTICORRUZIONE E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ**

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, anche in relazione alle previsioni dell’art. 16 del Codice, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Concedente, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso Concedente nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. A tal fine, il Concessionario dà atto di aver preso contezza del Codice Etico e modello Organizzativo 231 di Difesa Servizi S.p.a. disponibile sul sito istituzionale del Concedente. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. La violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione per fatto del Concessionario. Il Concedente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell’art. 30 della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 37 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per sé e per i propri fornitori, appaltatori e subcontraenti, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto, ex art. 1456 Cod. Civ. A tal fine il Concessionario assume l’obbligo di inserire nei contratti con i suoi subcontraenti una specifica clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari in conformità all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136.

**Articolo 38 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della Convenzione è competente l’Autorità Giudiziaria di Roma, foro competente in via esclusiva.

**Articolo 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alla Normativa Privacy e al GDPR, come vigenti.

**Articolo 40 - REGISTRAZIONE**

1. La Convenzione non è soggetta a registrazione, salvo il caso d’uso. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione quali imposte, tasse e bolli sono a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutte le spese eventuali che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dovessero ritenere applicabili alla presente Convenzione.

**Articolo 41 - RINVIO AL CODICE, AL CODICE CIVILE E AD**

**ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Codice e al Cod. Civ., e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia.

2. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nella Convenzione, il Concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi, o regolamenti, in vigore o che siano emanate durante il corso della Concessione, di volta in volta applicabili.

Difesa Servizi S.p.A.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[●]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_